

Jobs Act

CONTRO L'ARTICOLO 76 DELLA COSTITUZIONE

Le uscite estive dell'onorevole Alfano e del Presidente della Bce, Mario Draghi, hanno comportato una accelerazione improvvisa del processo di approvazione del Jobs Act, che si traduce in un attacco di gravità senza precedenti contro i residui diritti dei lavoratori, non solo per i contenuti, ma anche per il metodo che rappresenta una vera e propria negazione della democrazia parlamentare.

E' facile spiegare le ragioni di questo drastico giudizio: ciò che in media chiama seconda parte del Jobs Act è, tecnicamente, un progetto di legge-delega (il n. 1428 del 14/04/2014) composto in tutto di sei articoli. Il più importante è l'art. 4 il quale affida al Governo una "delega in bianco" per riscrivere, in sostanza, l'intero diritto del lavoro, senza che i parlamentari, una volta approvata la delega sotto il solito ricatto del voto di fiducia, possano più dire una parola o esprimere un voto sul merito della nuova regolamentazione. L'esautorazione del Parlamento sta diventando un vero costume autorocratico dell'era Renzi.

Sarà infatti solo il Governo, con i suoi "esperti" (tutti notoriamente di parte data dottrinale) a scrivere i conseguenti decreti delegati che i parlamentari conosceranno solo a cose fatte.

E' un programma quanto mai preoccupante per la nostra democrazia, ma riteniamo anche inconstituizionale e proprio sulla inconstituzionalità di siffatti decreti, derivanti da una delega in bianco, ci si deve fermare prima ancora di qualche considerazione sui loro probabili contenuti. Ricordiamo che l'art.76 della Costituzione prevede che il Parlamento possa delegare il Governo ad emanare atti aventi forza di legge ordinaria (decreti legislativi), ma sulla base e con l'osservanza di "principi e criteri direttivi" fissati nella stessa legge-delega.

Nor malamente si tratta di criteri piuttosto stringenti, proprio perché poi il Parlamento perde il controllo del processo legislativo, non per nulla anche la legge-delega n. 30/2001 – meglio nota come legge Biagi – conteneva criteri direttivi molto dettagliati. Il progetto di legge-delega n.1428, invece, nel suo vero cuore, mirante al completo rifacimento del diritto del lavoro, che è l'art 4 lett. b, così conferma la delega al Governo: «Redazione di un testo organico di disciplina delle tipologie contrattuali dei rapporti di lavoro semiplicati, secondo quanto indicato nella lett.a», (ossia previsione ricognizione e valutazione delle tipologie esistenti).

Si vede bene che l'espressione «testo organico di disciplina dei rapporti» comprende tutto il diritto del lavoro dalla A alla Z, ovvero dalle assunzioni al licenziamento.

Si vede, altrettanto bene, che quella espressione designa, in termini quanto mai generali, l'oggetto della delega, ma non costituisce un insieme di criteri direttivi che, appunto, indicano in quale direzione le nuove regole si debbano sviluppare. Se ad es. in quella della conversione della reintegrazione nel posto di lavoro, in caso di licenziamenti ingiustificati, o, invece, in quella di eliminare i modi fiscali e lo stesso dicasi per il divieto di dimissionamento e così per tanti altri istituti che comprendono il diritto del lavoro. Sarebbe come se il Parlamento delegasse il Governo a regolare nuovamente le imposte dirette senza specificare ad es. se l'Iva vada mantenuta, diminuita o aumentata e su quali generi e similmente per le imposte di registro e di fabbricazione.

In verità in una legge-delega l'indicazione dell'oggetto non può mai mancare, ma se sta da sola come unica espressione di volontà del legislatore delegante, comporta che l'unico criterio direttivo per la normazione su quell'oggetto sarebbe il libero apprezzamento del Governo. Proprio un simile assetto è stato però dichiarato incostituzionale dalla sentenza della Corte Costituzionale 8/10/2007 n.340 secondo cui «il libero apprezzamento del legislatore delegato non può mai assurgere a principio o criterio direttivo, in quanto agli antipodi di una legislazione vincolata, quale è, per definizione, la legislazione su delega».

Per con se guenza l'incostituzionalità, per con tra rietà all'art. 76 Cost., della legge-delega pre vi sta dal Jobs Act si esten de rebbe anche ai suc ces sivi decreti attua tivi che potreb bero siste ma ti ca mente essere con te stati e annullati.

Quanto infine ai pos si bili con te nuti di quei decreti è dif fi cile fare pre vi sioni pro prio per ché è il pro getto di legge-delega è in bianco, ma per chi è "del mestiere", il rife ri mento con te nuto nell'art. 4 lett b ad un testo unico "sem pli fi cato" costi tui sce un segnale ine qui vo ca bile.

I decreti legi sla tivi dovreb bero rece pire, più o meno, la pro po sta di un codice del lavoro noto ria mente eti chet tato come "sem pli fi cato", che è stato redatto in varie ver sioni da un noto giu sla vo ri sta e avvo cato dato riale, al momento par la men tare di Scelta Civica, dopo esserlo stato del Pd.

Si tratta di un testo, che, a nostro giu di zio, al di là di molte belle e vane parole con tiene il peg gio del peg gio quanto a distru zione dei capi saldi di tutela dei lavo ra tori. Solo per fare alcuni es. l'abolizione, in primo luogo dell'art.18 dello Sta tuto, ma anche dell'art.13 con l'ammissione di patti di deman sio na mento e di tra sfe ri menti di sede sotto minac cia di licen zia mento; pre vi sione di appalti di mera mano d'opera, ulte riore allar ga mento della pre ca rietà e così via.

La domanda angos ciosa è allora cosa stiano facendo, alla vigi lia, di un simile disa stro, le orga niz za zioni sin da cali, il movi mento 5 Stelle, la sini stra poli tica, com presa quella, se ancora esi ste, del Par lito demo cra tico.

Baste rebbe poco, a nostro avviso, per fer mare sul nascere la frana, baste rebbe dire di no, ma in modo fermo e a voce ben alta, alla legge delega in bianco e riven di care l'effettiva cen tra lità del Par la mento e una discus sione par la men tare di asso luta tra spa renza.

Piergiorgianni Alleva, Il Manifesto, 27-VIII-2014